

CONTENZIOSO

I poteri delle commissioni tributarie

di Dottryna



Al fine di approfondire la disciplina del processo tributario è stata pubblicata in [Dottryna](#) la scheda autorale che tratta in modo esaustivo i diversi **poteri delle commissioni tributarie**. Al fine di fornire uno strumento pratico e di sintesi, si propone un estratto della scheda di studio nell'ambito della quale si ripercorrono i **principali poteri istruttori** di cui dispone la magistratura tributaria.

I giudici tributari, ex [articolo 7 D.Lgs. 546/1992](#), ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, possono:

- esercitare **tutte le facoltà di accesso**, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti attribuite all'Amministrazione finanziaria ed all'ente locale da ciascuna legge di imposta;
- richiedere apposite **relazioni tecniche** ad organi dello Stato o di altri enti pubblici;
- disporre la **consulenza tecnica**;
- disapplicare gli **atti amministrativi generali e i regolamenti**, se li ritengono illegittimi.

Ma procediamo con ordine.

Facoltà di accesso

Il giudice tributario può disporre **l'accesso presso l'abitazione** del contribuente o il luogo in cui questi svolge la propria attività. L'ordine di accesso del giudice è “**non coercibile**”; tuttavia, il giudice può trarre argomenti di prova dal rifiuto *ex [articolo 116 c.p.c.](#)*. Si applicano le norme previste dalla L. 212/2000 (c.d. Statuto del contribuente).

Richiesta di dati, informazioni e chiarimenti

Il giudice tributario ha la facoltà di richiedere **dati, informazioni e chiarimenti** sia alle parti sia

a soggetti terzi, ma **non può disporre l'audizione** di questi ultimi in udienza, in quanto ciò violerebbe il divieto di prova testimoniale di cui all'[articolo 7, comma 4 del D.Lgs. 546/1992](#).

Relazioni e consulenze tecniche

Le relazioni e le consulenze tecniche possono essere richieste quando occorre acquisire **elementi conoscitivi di particolare complessità**. Le relazioni vengono utilizzate per colmare mere carenze conoscitive tramite richiesta ad organi tecnici dell'amministrazione dello Stato, mentre le consulenze offrono un apporto valutativo proveniente da un soggetto dotato di **competenze specifiche** in una determinata materia.

Disapplicazione di atti generali o regolamenti

Ai sensi dell'[articolo 7, comma 5, D.Lgs. 546/1992](#), il giudice può **disapplicare il regolamento o l'atto amministrativo** generale da cui dipende la fattispecie impositiva che sia viziato da **incompetenza, violazione di legge o eccesso di potere**, senza sindacare il "merito amministrativo".

Il potere di disapplicazione rientra nella c.d. **giurisdizione incidentale**, atteso che sul relativo capo di sentenza non si forma un giudicato opponibile in altre giurisdizioni.

In linea di principio, **l'utilizzo dei citati poteri istruttori** rientra nella **discrezionalità del giudice** e deve avvenire nel rispetto del principio del giusto processo di cui all'[articolo 111 Costituzione](#). Le parti **non possono sindacare il mancato utilizzo dei poteri istruttori** da parte del giudice, né sollecitarne l'attivazione per sopperire alle proprie carenze probatorie.

Inoltre, il giudice può fare ricorso a tali poteri **soltanto per integrare gli elementi probatori già prodotti** dalle parti senza potersi sostituire alle stesse. In altri termini, il giudice tributario **non può esercitare i poteri istruttori** di cui all'[articolo 7 D.Lgs. 546/1992](#) **per mere finalità esplorative**, sostituendosi all'Amministrazione finanziaria, atteso che il suo compito non è quello di ricercare fatti sintomatici di evasione, ma quello di verificare la legittimità dell'atto.

Infine, appare utile sottolineare che il processo tributario ha **carattere dispositivo** e, quindi, **l'onere di fornire la prova** dei fatti costitutivi della domanda e di delineare l'oggetto del contendere **spetta alle parti**. Per tale ragione, i poteri istruttori devono essere utilizzati nei limiti dei fatti dedotti dalle parti *ex articolo 7 D.Lgs. 546/1992*.

Ciò significa che **il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre i limiti della stessa** nel rispetto del limite della **non pronunciabilità d'ufficio sulle eccezioni proponibili soltanto dalle parti** *ex articolo 112 c.p.c.* Conseguentemente, il giudice che fondi la propria

decisione su motivi non dedotti o dedotti sotto diverso profilo incorre nel c.d. **vizio di ultrapetizione**.

OneDay Master

IL GIUDIZIO DI SECONDO GRADO NEL PROCESSO TRIBUTARIO E LA CONSULENZA GIURIDICA NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)